

15 ottobre 2024

LAVORO E PRIVACY:

IL DIPENDENTE PUÒ USARE CONVERSAZIONI REGISTRATE PER ESIGENZE DIFENSIVE

Il dipendente può utilizzare in giudizio le conversazioni di suoi colleghi, registrate a loro insaputa e senza il loro consenso, se l'utilizzo è funzionale alla tutela giurisdizionale di un proprio diritto?

A questa domanda è stata fornita risposta con la recente decisione della Corte di Cassazione (Ord. n. 24797 del 16.9.2024).

La vicenda trae origine da una vertenza di alcuni lavoratori che avevano prodotto in giudizio un file audio contenente la registrazione di una conversazione intrattenuta da altro dipendente con alcuni rappresentanti della società datrice di lavoro, in occasione di una riunione indetta dalla dirigenza e svoltasi diversi anni prima.

I lavoratori, coinvolti a loro insaputa nella registrazione, proponevano reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, chiedendo la cancellazione e/o distruzione del citato file audio.

Il Garante respingeva la richiesta, rilevando che le operazioni di trattamento erano state svolte esclusivamente per finalità di contestazione di addebiti nell'ambito del rapporto di lavoro.

A questo punto, i lavoratori coinvolti proponevano ricorso avanti il Tribunale di Venezia che, al contrario, accoglieva l'opposizione e dichiarava l'illegittimità del provvedimento del Garante e l'illiceità dei trattamenti posti in essere dai lavoratori.

La decisione adottata dal Tribunale di Venezia è stata cassata e non condivisa dalla Suprema Corte, che ha statuito che *"in linea generale, la utilizzazione dei dati pur senza il consenso dell'interessato è ritenuta lecita quando si tratti di difendere un diritto fondamentale"* e che *"quando i dati siano stati utilizzati in giudizio, come nella specie, è il giudice di quel giudizio a dover bilanciare gli interessi in gioco ed ammettere o meno le prove che comportano il trattamento di dati di terzi, posto che la titolarità del trattamento spetta in questo caso all'autorità giudiziaria e in tal sede vanno composte le diverse esigenze, rispettivamente, di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo"* (così, in precedenza, anche Cass. Civ., Sez. I, 4.4.2023, n. 9314).

Avv. Lucia Casella

Avv. Giovanni Scudier

Avv. Roberta Paccagnella